



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/819 della Commissione, del 1° febbraio 2019, che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale <sup>(1)</sup> .....** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/820 della Commissione, del 4 febbraio 2019, che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital <sup>(1)</sup> .....** 8
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/821 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere lo Stato indipendente di Samoa nell'allegato I .....** 12
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/822 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata .....** 13
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/823 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata .....** 16

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2019/824 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCSBT .....** 19

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/819 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 2019

**che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero adottare procedure e misure intese a garantire che le persone impegnate in tali attività le svolgano nel superiore interesse dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale e dei loro investitori. Per raggiungere un livello armonizzato di tutela degli investitori nell'Unione, e consentire a detti gestori di adottare e seguire una prassi coerente ed efficace per prevenire, monitorare e gestire i conflitti di interesse, è opportuno che la loro politica sui conflitti di interesse elenchi una serie minima di provvedimenti. Per evitare oneri amministrativi inutili, assicurando al contempo un adeguato livello di protezione degli investitori, la politica sui conflitti di interesse dovrebbe essere adattata alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività dei gestori.
- (2) Le procedure e le misure previste dalla politica sui conflitti di interesse potrebbero essere insufficienti a tutelare gli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori, nel qual caso i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero adottare i provvedimenti supplementari necessari per tutelare tali interessi. Tali provvedimenti dovrebbero includere la trasmissione delle informazioni all'alta dirigenza o ad altro organo interno competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale e l'adozione delle decisioni o delle azioni necessarie per agire nel superiore interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori.
- (3) I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale possono occuparsi della gestione di società in cui investono tali fondi. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che i diritti di voto di tali gestori siano esercitati a beneficio sia del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale interessato che dei suoi investitori, è necessario specificare requisiti dettagliati in relazione all'esercizio di tali diritti di voto. Per garantire un livello sufficiente di tutela degli investitori, i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero elaborare strategie adeguate ed efficaci al riguardo e fornire su richiesta una sintesi di tali strategie e delle azioni adottate.
- (4) Per garantire l'efficacia della comunicazione dei conflitti di interesse, le informazioni fornite dovrebbero essere aggiornate periodicamente. Visti i rischi intrinseci dell'utilizzo di un sito web come strumento per comunicare i conflitti di interesse, è necessario stabilire i criteri per la pubblicazione di tali informazioni.

<sup>(1)</sup> GUL 115 del 25.4.2013, pag. 18.

- (5) Per garantire un approccio coerente per quanto riguarda le procedure utilizzate dai gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale per misurare il conseguimento di un impatto sociale positivo da parte delle imprese di portafoglio ammissibili, elementi specifici dovrebbero essere integrati in tali procedure. Le risorse utilizzate dalle imprese di portafoglio ammissibili e i prodotti e i servizi messi a disposizione da tali imprese sono indicatori fondamentali di impatto sociale positivo, che dovrebbero pertanto costituire parte integrante di tali procedure. Per distinguere le imprese sociali dalle imprese che conseguono obiettivi sociali solo incidentalmente, tali procedure dovrebbero includere anche una valutazione dei risultati ottenuti dalle imprese di portafoglio ammissibili.
- (6) È opportuno garantire che le informazioni precontrattuali fornite agli investitori comprendano informazioni sufficientemente dettagliate circa il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale. La descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale dovrebbe pertanto comprendere la descrizione dei settori sociali, delle aree geografiche e delle forme giuridiche delle imprese di portafoglio ammissibili in cui il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale intende investire, nonché informazioni sulla distribuzione degli utili di tali imprese.
- (7) È opportuno fornire agli investitori le informazioni necessarie per valutare le metodologie sottostanti utilizzate dal gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale per misurare l'impatto sociale. Le informazioni precontrattuali dovrebbero quindi specificare se il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale si è affidato a metodologie interne o ha utilizzato metodologie generalmente accettate. Le informazioni precontrattuali dovrebbero comprendere altresì la descrizione delle principali caratteristiche delle metodologie, compresi i criteri di selezione, i pertinenti indicatori e la spiegazione del modo in cui il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale assicura il rispetto di tali metodologie.
- (8) Gli investitori dovrebbero poter verificare se il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale segue la politica di investimento quando seleziona attività non ammissibili. Le informazioni precontrattuali dovrebbero pertanto includere informazioni sui tipi di attività non ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, sulle tecniche di investimento, sulle pertinenti restrizioni e sul settore di attività e l'area geografica in cui tali investimenti vengono effettuati.
- (9) Ai fini della trasparenza, è opportuno fornire agli investitori le informazioni necessarie a valutare la natura e la portata dei servizi di sostegno alle imprese e delle altre attività di sostegno che il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale fornisce od organizza tramite terzi. Le informazioni precontrattuali sui servizi di sostegno alle imprese e sulle altre attività di sostegno dovrebbero pertanto descrivere i tipi di servizi e di attività offerti.
- (10) Per consentire ai gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale di adeguarsi alle nuove prescrizioni, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Tipi di conflitti di interesse**

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013, i tipi di conflitti di interesse sono situazioni in cui il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, la persona che svolge effettivamente l'attività di gestore, i dipendenti o qualsiasi altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla o è controllata dal gestore, da un altro fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o da un organismo di investimento collettivo, compreso un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gestito dallo stesso gestore o il relativo investitore,

- a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a scapito del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
- b) ha un interesse nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
- c) ha un interesse nel risultato dell'operazione effettuata per conto del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;

- d) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
  - i) gli interessi di un investitore, di un gruppo di investitori o di un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, rispetto agli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
  - ii) gli interessi di un investitore nel fondo qualificato per l'imprenditoria sociale rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori nel medesimo fondo;
- e) esegue le stesse attività per il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, per un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, o per un investitore;
- f) versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 231/2013 <sup>(2)</sup>;
- g) influenza e ha un interesse personale a influenzare lo sviluppo di un'impresa di portafoglio ammissibile a svantaggio del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori o a scapito del conseguimento degli obiettivi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.

## Articolo 2

### Politica sui conflitti di interesse

1. Il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale stabilisce, applica e mantiene una politica sui conflitti di interesse, redatta per iscritto, che sia adeguata alle dimensioni e alla struttura organizzativa del gestore stesso, tenuto conto della natura, della portata e della complessità della sua attività.
2. La politica sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 individua, in linea con l'articolo 1, le circostanze che possono dar luogo a conflitti di interesse e precisa le misure da adottare e le procedure da seguire su base continuativa.

## Articolo 3

### Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse

Le misure da adottare e le procedure da seguire di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comprendono almeno i seguenti provvedimenti:

- a) il divieto di scambio di informazioni tra le persone o i soggetti di cui all'articolo 1, qualora un tale scambio di informazioni possa causare o favorire conflitti di interesse;
- b) la separazione della sorveglianza delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 i cui interessi possano entrare in conflitto;
- c) la soppressione del collegamento o della dipendenza della remunerazione delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 che esercitano prevalentemente una data attività rispetto alla remunerazione di persone o soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, o rispetto ai redditi da essi generati, nel caso in cui possano insorgere conflitti di interesse in relazione a dette attività;
- d) impedire che le persone o i soggetti di cui all'articolo 1 esercitino un'influenza indebita sulla gestione del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;
- e) impedire o controllare il coinvolgimento delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 in qualsiasi attività che possa portare a conflitti di interesse.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

#### Articolo 4

### Gestione delle conseguenze dei conflitti di interesse

Qualora le misure e le procedure previste dalla politica sui conflitti di interesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori, i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale adottano i seguenti provvedimenti:

- a) informano prontamente la loro alta dirigenza o altro organo interno competente, o l'alta dirigenza o altro organo interno competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, del rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo o dei suoi investitori;
- b) adottano decisioni o azioni per garantire di agire nell'interesse superiore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori.

#### Articolo 5

### Strategie per l'esercizio dei diritti di voto volte ad evitare conflitti di interesse

1. I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale elaborano per iscritto strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come esercitare i diritti di voto detenuti nel portafoglio del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale a beneficio sia del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale in questione che dei suoi investitori.

2. Le strategie di cui al paragrafo 1 determinano le misure da adottare e le procedure da seguire e comprendono almeno i seguenti provvedimenti:

- a) monitoraggio delle pertinenti operazioni sul capitale (*corporate action*);
- b) garanzia dell'esercizio dei diritti di voto in conformità con gli obiettivi e la politica di investimento del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;
- c) prevenzione e gestione dei conflitti di interesse derivanti dall'esercizio di tali diritti di voto.

3. I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, su richiesta, forniscono agli investitori una sintesi delle strategie di cui ai paragrafi 1 e 2 e informazioni dettagliate sulle azioni adottate conformemente a tali strategie.

#### Articolo 6

### Comunicazione dei conflitti di interesse

1. I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale forniscono le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013 sul supporto durevole di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, e mantengono aggiornate tali informazioni.

2. I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un sito web, senza trasmetterle personalmente all'investitore, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli investitori sono stati informati dell'indirizzo del sito web e della pagina all'interno del sito web su cui sono pubblicate le informazioni;
- b) gli investitori hanno acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite il sito web;
- c) le informazioni sono costantemente accessibili tramite il sito web per tutto il periodo di tempo in cui gli investitori possono ragionevolmente avere bisogno di accedervi.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

*Articolo 7***Procedure per misurare l'impatto sociale positivo**

1. I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale garantiscono che le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 prevedano almeno i seguenti elementi:

- a) la valutazione delle risorse utilizzate dalle imprese di portafoglio ammissibili;
- b) la valutazione dei prodotti e servizi messi a disposizione dalle imprese di portafoglio ammissibili;
- c) la valutazione dei risultati imputabili alle attività delle imprese di portafoglio ammissibili.

Ai fini del primo comma, lettera c), i risultati che sarebbero comunque stati raggiunti e i risultati imputabili a terzi non sono imputabili alle attività delle imprese di portafoglio ammissibili.

2. Le prove a sostegno delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013.

*Articolo 8***Descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento**

1. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno quanto segue:

- a) il settore sociale o i settori sociali in cui operano le imprese di portafoglio ammissibili;
- b) l'area geografica in cui operano le imprese di portafoglio ammissibili;
- c) le forme giuridiche delle imprese di portafoglio ammissibili;
- d) la descrizione dettagliata della ripartizione degli utili delle imprese di portafoglio ammissibili.

2. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni riguardanti almeno il profilo di investimento dell'altro fondo qualificato per l'imprenditoria sociale e le informazioni fornite dal fondo qualificato per l'imprenditoria sociale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni riguardanti almeno il tipo di attività in cui investe il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.

4. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni che indicano almeno se le tecniche includono strumenti rappresentativi di capitale, strumenti di quasi-equity, strumenti di debito cartolarizzati o non cartolarizzati, prestiti garantiti o non garantiti o qualsiasi altro tipo di partecipazione in imprese di portafoglio ammissibili.

5. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni che indicano almeno se la strategia di investimento del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale prevede restrizioni agli investimenti in termini di settori, di attività, di zone geografiche, di percentuali o limiti di investimento, o altre restrizioni.

*Articolo 9***Informazioni sull'impatto sociale positivo**

1. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 stabiliscono gli specifici prodotti e servizi che devono essere forniti dalle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.

2. Se le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni su proiezioni dell'impatto sociale positivo, esse descrivono le ipotesi sulla base delle quali le proiezioni sono state formulate.

3. Se le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni sui precedenti risultati in termini di impatto sociale positivo, esse includono una copia della relazione annuale più recente, o una sintesi delle informazioni pertinenti contenute nella relazione annuale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013.

#### *Articolo 10*

### **Informazioni sulle metodologie utilizzate per misurare l'impatto sociale**

Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno quanto segue:

- a) una dichiarazione da cui risulti se l'impatto sociale è misurato sulla base di metodologie interne o di altre metodologie generalmente accettate;
- b) la descrizione delle principali caratteristiche delle metodologie, compresi i criteri di selezione e i pertinenti indicatori utilizzati per misurare l'impatto sociale.

#### *Articolo 11*

### **Descrizione delle attività non ammissibili**

Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno una descrizione di tutti gli elementi seguenti:

- a) le tecniche di investimento e le restrizioni di investimento applicabili;
- b) il settore o i settori di attività delle imprese di portafoglio non ammissibili;
- c) l'area geografica in cui operano le imprese di portafoglio non ammissibili;
- d) i criteri da utilizzare per la selezione dei tipi di attività.

#### *Articolo 12*

### **Informazioni sui servizi di sostegno**

Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno quanto segue:

- a) la descrizione dei tipi di servizi di sostegno alle imprese e delle altre attività di sostegno;
- b) informazioni da cui risulti se i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno sono forniti da terzi.

#### *Articolo 13*

### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/820 DELLA COMMISSIONE****del 4 febbraio 2019****che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un controllo e una gestione efficaci dei conflitti di interesse nel settore dei fondi europei per il venture capital è importante specificare le situazioni in cui è probabile che si verifichino conflitti di interesse.
- (2) Nel contesto dei fondi per il venture capital qualificati, i tipi di conflitti di interesse differiscono a seconda del ruolo, degli interessi e degli incentivi delle persone coinvolte. Per facilitare l'individuazione dei conflitti di interesse in tale contesto è necessario stilare un elenco di situazioni suscettibili di determinare conflitti di interesse. Tale elenco dovrebbe essere sufficientemente ampio da comprendere qualsiasi tipo di conflitti di interesse che possa insorgere nel settore dei fondi europei per il venture capital. Pertanto, i tipi di conflitti di interesse dovrebbero comprendere situazioni in cui vi è la prospettiva di realizzare un guadagno finanziario o di evitare una perdita finanziaria, o quando sono forniti incentivi che favoriscono interessi particolari a scapito degli interessi del fondo per il venture capital qualificato o degli investitori nel fondo.
- (3) I gestori di fondi per il venture capital qualificati dovrebbero adottare procedure e misure intese a garantire che le persone impegnate in tali attività le svolgano nell'interesse superiore dei fondi per il venture capital qualificati e dei loro investitori. Per raggiungere un livello armonizzato di tutela degli investitori nell'Unione, e consentire a detti gestori di adottare e seguire una prassi coerente ed efficace per prevenire, monitorare e gestire i conflitti di interesse, è opportuno che la loro politica sui conflitti di interesse elenchi una serie minima di provvedimenti. Per evitare oneri amministrativi inutili, assicurando al contempo un adeguato livello di protezione degli investitori, la politica sui conflitti di interesse dovrebbe essere adattata alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività dei gestori.
- (4) Le procedure e le misure previste dalla politica sui conflitti di interesse potrebbero essere insufficienti a tutelare gli interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori, nel qual caso i gestori di fondi per il venture capital qualificati dovrebbero adottare i provvedimenti supplementari necessari per tutelare tali interessi. Tali provvedimenti dovrebbero includere la trasmissione delle informazioni all'alta dirigenza o ad altro organo interno competente del fondo per il venture capital qualificato e l'adozione delle decisioni o delle azioni necessarie per agire nel superiore interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori.
- (5) I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono occuparsi della gestione di società in cui investono tali fondi. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che i diritti di voto di tali gestori siano esercitati a beneficio sia del fondo per il venture capital qualificato interessato che dei suoi investitori, è necessario specificare requisiti dettagliati in relazione all'esercizio di tali diritti di voto. Per garantire un livello sufficiente di tutela degli investitori, i gestori di fondi per il venture capital qualificati dovrebbero elaborare strategie adeguate ed efficaci al riguardo e fornire su richiesta una sintesi di tali strategie e delle azioni adottate.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

- (6) Per garantire l'efficacia della comunicazione dei conflitti di interesse, le informazioni fornite dovrebbero essere aggiornate periodicamente. Visti i rischi intrinseci dell'utilizzo di un sito web come strumento per comunicare i conflitti di interesse, è necessario stabilire i criteri per la pubblicazione di tali informazioni su un sito web.
- (7) Per consentire ai gestori di fondi per il venture capital qualificati di adeguarsi alle nuove prescrizioni, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Tipi di conflitti di interesse**

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013, i tipi di conflitti di interesse sono situazioni in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato, la persona che svolge effettivamente l'attività di gestore, i dipendenti o qualsiasi altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla o è controllata dal gestore, da un altro fondo per il venture capital qualificato o da un organismo di investimento collettivo, compreso un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gestito dallo stesso gestore o il relativo investitore,

- (a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a scapito del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
- (b) ha un interesse nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
- (c) ha un interesse nel risultato dell'operazione effettuata per conto del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
- (d) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
- gli interessi di un investitore, di un gruppo di investitori o di un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, rispetto agli interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
  - gli interessi di un investitore nel fondo per il venture capital qualificato rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori nel medesimo fondo;
- (e) esegue le stesse attività per il fondo per il venture capital qualificato, per un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, o per un investitore;
- (f) versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 231/2013 <sup>(2)</sup>;
- (g) influenza e ha un interesse personale a influenzare lo sviluppo di un'impresa di portafoglio ammissibile a svantaggio del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori o a scapito del conseguimento degli obiettivi del fondo per il venture capital qualificato.

#### Articolo 2

##### **Politica sui conflitti di interesse**

1. Il gestore del fondo per il venture capital qualificato stabilisce, applica e mantiene una politica sui conflitti di interesse, redatta per iscritto, che sia adeguata alle dimensioni e alla struttura organizzativa del gestore stesso, tenuto conto della natura, della portata e della complessità della sua attività.
2. La politica sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 individua, in linea con l'articolo 1, le circostanze che possono dar luogo a conflitti di interesse e precisa le misure da adottare e le procedure da seguire su base continuativa.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GUL 83 del 22.3.2013, pag. 1).

### Articolo 3

#### **Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse**

Le misure da adottare e le procedure da seguire di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comprendono almeno i seguenti provvedimenti:

- (a) il divieto di scambio di informazioni tra le persone o i soggetti di cui all'articolo 1, qualora un tale scambio di informazioni possa causare o favorire conflitti di interesse;
- (b) la separazione della sorveglianza delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 i cui interessi possano entrare in conflitto;
- (c) la soppressione del collegamento o della dipendenza della remunerazione delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 che esercitano prevalentemente una data attività, rispetto alla remunerazione di persone o soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, o rispetto ai redditi da essi generati, nel caso in cui possano insorgere conflitti di interesse in relazione a dette attività;
- (d) impedire che le persone o i soggetti di cui all'articolo 1 esercitino un'influenza indebita sulla gestione del fondo per il venture capital qualificato;
- (e) impedire o controllare il coinvolgimento delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 in qualsiasi attività che possa portare a conflitti di interesse.

### Articolo 4

#### **Gestione delle conseguenze dei conflitti di interesse**

Qualora le misure e le procedure previste dalla politica sui conflitti di interesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori, i gestori di fondi per il venture capital qualificati adottano i seguenti provvedimenti:

- (a) informano prontamente la loro alta dirigenza o altro organo interno competente, o l'alta dirigenza o altro organo interno competente del fondo per il venture capital qualificato, del rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo o dei suoi investitori;
- (b) adottano decisioni o azioni per garantire di agire nell'interesse superiore del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori.

### Articolo 5

#### **Strategie per l'esercizio dei diritti di voto volte ad evitare conflitti d'interesse**

1. I gestori di fondi per il venture capital qualificati elaborano per iscritto strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come esercitare i diritti di voto detenuti nel portafoglio del fondo per il venture capital qualificato a beneficio sia del fondo per il venture capital qualificato in questione che dei suoi investitori.

2. Le strategie di cui al paragrafo 1 determinano le misure da adottare e le procedure da seguire e comprendono almeno i seguenti provvedimenti:

- (a) monitoraggio delle pertinenti operazioni sul capitale (*corporate action*);
- (b) garanzia dell'esercizio dei diritti di voto in conformità con gli obiettivi e la politica di investimento del fondo per il venture capital qualificato;
- (c) prevenzione e gestione dei conflitti di interesse derivanti dall'esercizio di tali diritti di voto.

3. I gestori di fondi per il venture capital qualificati, su richiesta, forniscono agli investitori una sintesi delle strategie di cui ai paragrafi 1 e 2 e informazioni dettagliate sulle azioni adottate conformemente a tali strategie.

*Articolo 6***Comunicazione dei conflitti di interesse**

1. I gestori di fondi per il venture capital qualificati forniscono le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 sul supporto durevole di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, e mantengono aggiornate tali informazioni.
2. I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un sito web, senza trasmetterle personalmente all'investitore, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - (a) gli investitori sono stati informati dell'indirizzo del sito web e della pagina all'interno del sito web su cui sono pubblicate le informazioni;
  - (b) gli investitori hanno acconsentito alla fornitura di tali informazioni tramite il sito web;
  - (c) le informazioni sono costantemente accessibili tramite il sito web per tutto il periodo di tempo in cui gli investitori possono ragionevolmente avere bisogno di accedervi.

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(3)</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/821 DELLA COMMISSIONE****del 12 marzo 2019****che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere lo Stato indipendente di Samoa nell'allegato I**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 elenca i paesi ai quali si applicano i regimi di accesso al mercato previsti da tale regolamento.
- (2) Il 6 dicembre 2018 il Consiglio ha approvato, a nome dell'Unione, l'adesione di Samoa all'accordo di partenariato economico interinale tra l'Unione e gli Stati del Pacifico. In seguito al deposito dell'atto di adesione da parte di Samoa, l'accordo di partenariato economico interinale è applicato in via provvisoria tra l'Unione e Samoa a decorrere dal 31 dicembre 2018.
- (3) Lo Stato indipendente di Samoa dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076, dopo le parole «SAINT VINCENT E GRENADINE» è inserito:

«STATO INDIPENDENTE DI SAMOA».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> GUL 185 dell'8.7.2016, pag. 1.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/822 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 maggio 2019**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019


*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Stephen QUEST  
Direttore generale  
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

---

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un articolo (chiamato «palo a vite») di sezione circolare, lungo circa 55 cm con un diametro esterno di 6 cm, di lamiera d'acciaio zincata laminata a caldo.</p> <p>Un'estremità del palo è conica e filettata, l'altra presenta un elemento a forma di U con fori per l'inserimento di viti.</p> <p>L'articolo è progettato per essere avvitato nel terreno o in un altro supporto e per fissare così in modo permanente pali di legno per costruzioni (una volta posizionati correttamente rimangono in quella posizione) che vengono inseriti nell'elemento a forma di U e fissati con viti.</p> <p>I pali a vite sono utilizzati nelle costruzioni di legno, negli impianti solari, nelle strutture a verde o destinate a eventi, nei sistemi di recinzione, per assi, striscioni ecc.</p> <p>Cfr. illustrazione <sup>(1)</sup></p>	7308 90 59	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XV e del testo dei codici NC 7308, 7308 90 e 7308 90 59.</p> <p>L'articolo possiede le caratteristiche obiettive delle «parti di costruzioni» della voce 7308. È appositamente progettato per l'assemblaggio degli elementi strutturali; una volta che la costruzione è in posizione rimane in quella posizione. L'articolo possiede fori nei quali si inseriscono le viti al momento dell'assemblaggio per fissare gli elementi strutturali [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 7308, primo paragrafo].</p> <p>La classificazione alla voce 7326 come altri lavori di ferro o acciaio è esclusa in quanto gli articoli per uso nelle costruzioni rientrano nella voce 7308 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 7326, punto 1).</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7308 90 59 come parte di costruzioni di acciaio.</p>

<sup>(1)</sup> L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/823 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 maggio 2019**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Articolo composto da capelli e consistente in una ciocca di capelli saldati alle radici. Le radici saldate della ciocca sono pronte, senza necessitare di ulteriore trattamento, per essere combinate con i capelli naturali mediante applicazione termica. Cfr. immagine (*).	6704 20 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6704 e 6704 20 00.</p> <p>A causa della saldatura alle radici, l'articolo è considerato ulteriormente lavorato rispetto a quanto specificato nella voce 6703. Si esclude pertanto la classificazione nella voce 6703 come «capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati».</p> <p>A causa della saldatura alle radici e per il fatto che l'articolo, senza necessitare di ulteriore lavorazione, è pronto per essere combinato con i capelli naturali, va considerato un articolo confezionato del tipo posticcio della voce 6704 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6704, primo paragrafo, punto 1).</p> <p>Il prodotto va pertanto classificato nel codice NC 6704 20 00 come «ciocche ed oggetti simili, di capelli».</p>

(\*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.



## DECISIONI

### DECISIONE (UE) 2019/824 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCSBT**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2015/2437 <sup>(1)</sup> del Consiglio l'Unione ha concluso la convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud <sup>(2)</sup> («convenzione CSBT»), che ha istituito la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT).
- (2) La CCSBT è responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud. Poiché la convenzione CSBT è limitata agli Stati, la CCSBT ha istituito la «commissione allargata della CCSBT» che comprende le entità di pesca e l'Unione in aggiunta ai membri della CCSBT. Nell'ambito della CCSBT, la commissione allargata della CCSBT prepara le decisioni che la CCSBT approva formalmente. La CCSBT adotta misure di conservazione e di gestione per la conservazione, la gestione e lo sfruttamento ottimale del tonno rosso del sud. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca.
- (4) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 27).

<sup>(2)</sup> Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCSBT per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della CCSBT saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 <sup>(4)</sup> e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <sup>(5)</sup>, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (7) La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCSBT è attualmente stabilita dalla decisione del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCSBT. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019–2023.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CCSBT, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) è riportata nell'allegato I.

#### *Articolo 2*

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione allargata della CCSBT avviene in conformità dell'allegato II.

#### *Articolo 3*

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione allargata della CCSBT nel 2024.

#### *Articolo 4*

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) è abrogata.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
P. DAEA

---

## ALLEGATO I

**Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT)**

## 1. PRINCIPI

Nell'ambito della CCSBT, l'Unione:

- a) agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della CCSBT e garantisce che le misure adottate nell'ambito della CCSBT siano conformi alla convenzione CSBT;
- c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della CCSBT siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
- d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa regione;
- e) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- f) garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;
- g) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>;
- h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
- i) agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio <sup>(2)</sup> relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani* <sup>(3)</sup> e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della IOTC e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;
- j) promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile e appropriato, nell'ambito dei rispettivi mandati;
- k) promuove il coordinamento e la cooperazione con le altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno su aspetti di interesse comune, in particolare attraverso la riattivazione del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno e una sua estensione a tutte le ORGP.

## 2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CCSBT:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo IOTC basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla CCSBT, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di

<sup>(1)</sup> 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

<sup>(2)</sup> 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

<sup>(3)</sup> JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;

- b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;
  - c) misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;
  - d) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della CCSBT;
  - e) misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e acquacoltura sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
  - f) misure volte a gestire l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), in particolare per migliorare la raccolta dei dati, per quantificare, individuare e monitorare in modo accurato l'uso di tali dispositivi, per ridurre l'impatto sugli stock di tonno vulnerabili e per attenuarne i possibili effetti sulle specie bersaglio e non bersaglio, come pure sugli ecosistemi;
  - g) misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi, e per ridurre il contributo alla generazione di rifiuti marini;
  - h) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo;
  - i) raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
  - j) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della CCSBT.
-

## ALLEGATO II

**Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della commissione allargata per la conservazione del tonno rosso del sud**

Prima di ogni riunione della commissione allargata della CCSBT, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo sullo svolgimento di ogni riunione della CCSBT, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta di definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione della commissione allargata della CCSBT sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**